

PATTO PARASOCIALE
FRA I SOCI DI AQUATEMPRA S. S. D. A R. L.

L'anno 2019 il giorno [•] del mese di [•],

tra

- il **COMUNE DI CERTALDO**, con sede in Certaldo, via Piazza Boccaccio n. 13, codice fiscale 01310860489, in persona del/della [•], autorizzato/a alla sottoscrizione del presente Patto con deliberazione del Consiglio comunale n. [•] del [•];
- il **COMUNE DI EMPOLI**, con sede in Empoli, via G. del Papa n. 41, codice fiscale 01329160483, in persona del/della [•], autorizzato/a alla sottoscrizione del presente Patto con deliberazione del Consiglio comunale n. [•] del [•];
- il **COMUNE DI FUCECCHIO**, con sede in Fucecchio, via Lamarmora n. 34, codice fiscale 01252100480, in persona del/della [•], autorizzato/a alla sottoscrizione del presente Patto con deliberazione del Consiglio comunale n. [•] del [•];
- il **COMUNE DI SAN GIMIGNANO**, con sede in San Gimignano, piazza Duomo n. 2, codice fiscale 00102500527, in persona del/della [•], autorizzato/a alla sottoscrizione del presente Patto con deliberazione del Consiglio comunale n. [•] del [•];
- il **COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO**, con sede in Santa Croce sull'Arno, piazza del Popolo n. 8, codice fiscale 00311960504, in persona del/della [•], autorizzato/a alla sottoscrizione del presente Patto con deliberazione del Consiglio comunale n. [•] del [•];

in seguito anche "Parti", i quali Enti intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci di "Aquatempa S. S. D. a r. l." (d'ora in avanti anche "Società"), con sede ad Empoli, via delle Olimpiadi n. 92, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese di Firenze n. 02711230546 (R.E.A. n. FI-577498), avente un capitale sociale di Euro 31.818,15 interamente versato,

premesse che

- a) Aquatempa S. S. D. a r. l. è una società "in house" degli Enti locali sopra indicati, che non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la gestione in via esclusiva, per conto degli enti locali soci, di servizi di interesse generale e con finalità di carattere sportivo dilettantistico e sociale. Le attività sportivo-dilettantistiche sono svolte attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica, che didattica, che di propaganda dello sport in genere, ed in particolare delle discipline del nuoto, della pallanuoto, dei tuffi, del nuoto sincronizzato, del salvamento, del nuoto pinnato, del nuoto subacqueo, del triathlon, della ginnastica in acqua, del tennis, dell'acqua bike e del fitness, e della danza con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I. delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza, e comprendono anche attività di riabilitazione e prevenzione sanitaria per gestanti, anziani e portatori handicap ecc., negli impianti natatori di proprietà degli enti soci;
- b) la Società soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016 e dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016 per essere legittimamente considerata una società "in house"; infatti:
 - possono essere soci della Società solo le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/01, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale,

- che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società;
- la Società opera prevalentemente con le Amministrazioni pubbliche socie; a tal fine, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da tali Amministrazioni pubbliche; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite può essere sviluppata anche con soggetti non soci, a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale;
 - è soggetta al controllo congiunto da parte delle Amministrazioni pubbliche socie, analogo a quello dalle stesse esercitato nei confronti dei propri Servizi interni;
- c) le caratteristiche indicate alla lettera precedente sono sancite dal vigente Statuto della Società, che è stato adeguato alle disposizioni dettate dal D.lgs. 175/2016 con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 03/12/2018;
- d) l'art. 3, comma 11 del vigente Statuto prevede che *"I costi sostenuti dalla società nell'espletamento dei servizi ad essa affidati dagli Enti locali saranno determinati per centri di costo con le modalità e nelle forme che saranno previste da appositi patti parasociali stipulati tra gli Enti locali soci"*;
- e) l'art. 6, comma 3 del vigente Statuto prevede che *"3. Gli Enti Locali soci stipulano appositi patti parasociali o convenzioni, per la composizione, nomina e funzionamento del Comitato di controllo analogo, quale organismo non societario a cui è demandata la verifica della compatibilità delle proposte di decisione dell'organo amministrativo, con gli indirizzi e obiettivi espressi nei documenti di programmazione dei rispettivi soci pubblici."*; il successivo comma 4 prevede che *"4. I suddetti patti parasociali, per realizzare l'assetto organizzativo del modello in "house", possono avere durata superiore a 5 anni in deroga all'art. 2341-bis, comma 1, c.c., e comunque almeno pari alla durata dei contratti di servizio di cui all'art. 1, comma 3."*;
- f) l'art. 14, comma 1 del vigente Statuto prevede che *"In caso di pluralità di soci, il singolo socio può recedere dalla società solo nei casi previsti dalla legge ed in caso di revoca dell'affidamento dei servizi da parte dello stesso soggetto, nonché in conseguenza della scelta di una diversa forma di gestione degli stessi servizi, alle condizioni previste nell'apposito patto parasociale stipulato tra gli Enti Locali soci."*

Tanto premesso e considerato,

- visto l'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni;
- visti gli artt. 5 e 192 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- viste le Linee guida n. 7, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'ANAC con deliberazione del Consiglio n. 235 del 15 febbraio 2017 e successivamente aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;
- visti gli artt. 3, comma 11, 6, commi 3 e 4, 14, comma 1 del vigente Statuto della Società;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse sono parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Patto Parasociale.

Art. 2 – Partecipazioni vincolate al Patto Parasociale

2.1 Le Parti vincolano al presente Patto Parasociale le medesime e rispettive partecipazioni possedute nella Società e si impegnano fin da subito ad estendere altresì l'applicazione del Patto Parasociale a tutte le ulteriori partecipazioni in Aquatempa S. S. D. a r. l. di cui divenissero in seguito eventualmente titolari, nonché agli eventuali diritti di prelazione alla sottoscrizione ad essi spettanti in virtù di operazioni sul capitale sociale, ovvero, della loro acquisizione in qualsivoglia modo effettuata; il vincolo permarrà quindi alle medesime condizioni in caso di variazione in aumento o diminuzione delle singole quote di partecipazione possedute.

Art. 3 – Natura degli impegni

3.1 Le Parti si danno reciproco atto che il presente Patto Parasociale dà origine ad obblighi giuridici che li vincolano sia sul piano del diritto che sul piano dell'onore. In particolare, e non limitativamente, le Parti si impegnano a:

- a) adempiere agli obblighi e osservare correttamente e tempestivamente tutte le disposizioni del presente Patto Parasociale;
- b) fare in buona fede tutto quanto si renda necessario, anche se qui non specificamente previsto, per rendere pienamente efficaci le disposizioni del presente Patto Parasociale e per conseguire gli obiettivi in esso previsti;
- c) esercitare congiuntamente nei confronti della Società un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle sue decisioni significative;
- d) collaborare fra di loro e con la Società per l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione della Società, approvati dai soci.

Art. 4 – Trasferimento delle quote

4.1 In caso di trasferimento delle quote, la partecipazione alla Società e l'opponibilità ad essa dei relativi trasferimenti delle partecipazioni sociali nei casi ammessi dallo Statuto, è subordinata all'adozione integrale, da parte del terzo, dello Statuto e del presente Patto Parasociale nel testo in vigore al momento dell'ingresso nella compagine sociale.

Art. 5 – Designazione dei componenti l'organo amministrativo

5.1 In attuazione di quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 18, comma 1, n. 3 del vigente Statuto, qualora i soci decidano che la Società debba essere amministrata da un Amministratore Unico, la persona designata a ricoprire tale carica:

- dovrà essere in grado di rappresentare gli interessi di tutte le Amministrazioni pubbliche socie, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, let. a) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- sarà designata su proposta di uno o più delle Amministrazioni pubbliche socie con il consenso della maggioranza delle stesse.

5.2. Qualora i soci decidano, ricorrendone i presupposti di legge, che la Società debba essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le designazioni dei relativi componenti avverranno nel modo seguente:

- Consiglio di Amministrazione composto da 3 componenti:

il candidato alla carica di Presidente sarà designato dalla maggioranza delle Amministrazioni pubbliche su proposta di una o più di esse e dovrà essere in grado di rappresentare gli interessi di tutte le

Amministrazioni pubbliche socie, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, let. a) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Gli altri due componenti saranno scelti di comune accordo fra le Amministrazioni pubbliche socie.

- Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti:

il candidato alla carica di Presidente sarà designato dalla maggioranza delle Amministrazioni pubbliche su proposta di una o più di esse e dovrà essere in grado di rappresentare gli interessi di tutte le Amministrazioni pubbliche socie, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, let. a) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Gli altri quattro componenti saranno scelti di comune accordo fra le altre Amministrazioni pubbliche socie.

5.3 Le Parti convengono che, per tutta la durata del Patto Parasociale, al fine del contenimento dei costi generali, l'organo di controllo dovrà essere sempre rappresentato da un Sindaco Unico, che verrà nominato dall'Assemblea dei soci su designazione congiunta di tutti i soci. Qualora nuove disposizioni normative dovessero imporre la nomina obbligatoria di un Collegio Sindacale, il Presidente e i membri effettivi ed i membri supplenti di tale organo saranno nominati su designazione della maggioranza dei soci.

Le Parti convengono altresì che è affidata all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale. Qualora nuove disposizioni normative non dovessero rendere più possibile l'affidamento anche di tale funzione, il revisore legale sarà nominato su designazione della maggioranza dei soci.

Art. 6 – Impegni di consultazione preventiva

6.1 Al fine di garantire una gestione il più possibile unitaria della Società, le Parti si impegnano a consultarsi prima dell'assunzione da parte dell'Assemblea di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, con particolare riguardo alle seguenti materie:

- a) Piano Industriale;
- b) piani di investimento e *budget* annuali e pluriennali;
- c) strategie aziendali e ampliamento o diversificazione delle attività aziendali;
- d) modifiche dello Statuto sociale;
- e) acquisto, vendita o conferimento di aziende o di rami d'azienda;
- f) ogni altra azione o decisione che sia ritenuta necessaria al fine di consentire a tutti i soci di esercitare effettivamente un controllo congiunto sulla Società e un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, ai sensi dell'art. 5, comma 5, let. b) del D.lgs. 50/2016.

6.2 La consultazione di cui al comma precedente viene avviata su iniziativa della Parte più diligente nei 15 giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea della Società, mediante apposita comunicazione a tutte le parti, allo scopo di determinare una convergenza in merito alle decisioni da assumere. Le parti definiscono l'orientamento prevalente, al quale la stesse parti dovranno attenersi in Assemblea, a maggioranza delle quote possedute. Il suddetto orientamento dovrà essere comunicato a tutte le Parti a cura della Parte che ha avviato la consultazione.

Ciascuna delle Parti è obbligata e si impegna a votare in Assemblea conformemente all'orientamento prevalente manifestatosi in sede di consultazione preventiva.

Art. 7 – Situazioni di disaccordo

7.1 Qualora, nonostante l'obbligo di consultazione preventiva e di voto conforme di cui al precedente art. 6, le Parti non riescano a trovare un accordo che consenta all'Assemblea dei soci di deliberare

all'unanimità sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, si determina automaticamente una "Situazione di disaccordo".

7.2 In caso di "Situazione di disaccordo" i rappresentanti legali delle Parti hanno il dovere di riconsiderare in buona fede i motivi del disaccordo.

7.3 Entro 30 giorni dall'evento che ha determinato la Situazione di Disaccordo, l'organo amministrativo della Società, su richiesta della Parte più diligente, è tenuto a riconvocare l'Assemblea con all'ordine del giorno la decisione che ha portato alla Situazione di Disaccordo. Qualora in sede assembleare non venga ricomposto il disaccordo, la decisione viene presa nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto e ciascuna della Parti appartenenti all'orientamento minoritario si obbliga entro il 31/12 dell'esercizio in corso a revocare l'affidamento dei servizi alla Società Acquatempra e a recedere dalla stessa società ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 19.08.2016 n. 175. Il pagamento della quota, liquidata ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 175/2016, avverrà in 3 rate annuali di pari importo.

Art. 8 – Destinazione degli utili e copertura delle perdite

8.1. Al fine di garantire l'autofinanziamento della Società, i soci si impegnano a fare in modo che l'Assemblea deliberi affinché gli eventuali utili d'esercizio risultanti dai bilanci della Società vengano destinati alla copertura delle eventuali perdite pregresse e, per la parte eccedente, al netto dell'eventuale quota da destinare a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 Codice Civile, vengano riportati a nuovo.

8.2 Le Parti si impegnano, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, a coprire integralmente mediante versamenti le eventuali perdite d'esercizio eccedenti le riserve disponibili presenti nel patrimonio netto della Società entro la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. Tale impegno è valido anche nel caso previsto all'art. 2482-bis del Codice Civile.

Art. 9 – Esercizio effettivo del "controllo analogo"

9.1 Le Parti si impegnano ad esercitare i diritti riconosciuti loro dal vigente Statuto della Società esclusivamente per esercitare nei suoi confronti il controllo richiesto dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 16 del D.lgs. 175/2016, evitando di avvalersi di tali diritti per motivazioni diverse dalle precedenti e tenendo sempre in debita considerazione sia le necessità espresse dagli altri soci pubblici, che la necessità di assicurare che la Società operi in condizioni di equilibrio economico e finanziario.

9.2 Le parti concordano che il Comitato di Controllo Analogo di cui all'art. 6, comma 3 del vigente Statuto:

- a) è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti di comune accordo dai soci fra il personale in servizio delle Amministrazioni pubbliche socie in possesso dell'esperienza e della professionalità necessaria per presidiare adeguatamente la funzione di controllo;
- b) ogni membro del Comitato resta in carica fino alla scadenza del mandato del rappresentante legale dell'Amministrazione pubblica di appartenenza;
- c) nella prima riunione, i membri del Comitato eleggono a maggioranza il Presidente, che ha la funzione di convocare le sedute del Comitato, di dirigerne i lavori e di rappresentare il Comitato; le funzioni di Segretario sono assicurate da un dipendente della Società;
- d) trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, non sono previsti compensi o indennità per i membri del Comitato. Il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento

- dell'incarico, ove spettante, è a carico delle Amministrazioni pubbliche di appartenenza di ciascun membro;
- e) il Comitato di Controllo ha la funzione di verificare che le decisioni assunte dall'organo amministrativo della Società siano compatibili con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dalle Amministrazioni pubbliche socie;
- f) il funzionamento del Comitato è demandato ad un apposito regolamento approvato dall'Assemblea della Società.

Art. 10 – Contratti con i soci ed equilibrio economico-finanziario

10.1 Ferma restando la necessità di garantire l'equilibrio economico e finanziario della Società, i contratti che saranno stipulati fra questa ed i singoli soci devono consentire a questi ultimi, in linea di principio, di conseguire vantaggi economici nella gestione dei servizi affidati alla stessa rispetto al ricorso ad altri operatori economici. Tali vantaggi economici dovranno tradursi nell'ottenimento:

- di servizi di livello qualitativo superiore rispetto a quelli offerti, a parità di prezzo, da altri operatori economici, e/o
- in risparmi di spesa rispetto a quelli offerti, a parità di tipologia di servizio e di livello qualitativo, da altri operatori economici.

10.2 La Società deve affiancare al sistema di contabilità generale un sistema di contabilità analitica per centri d'imputazione, che consenta di rilevare i costi ed i ricavi, diretti ed indiretti, di ciascun impianto gestito e il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione di ciascun impianto.

10.3 Le Parti si impegnano affinché la gestione di ciascun impianto si mantenga in equilibrio economico e finanziario. A tale fine, sulla base della relazione semestrale di cui all'articolo 6, comma 9, dello Statuto, da presentare ai soci entro il 31 luglio di ciascun anno:

- a) qualora dalla contabilità analitica emerga uno squilibrio economico della gestione di un impianto, da intendersi come differenza negativa fra la sommatoria di tutti i ricavi, diretti ed indiretti, e la sommatoria di tutti i costi, diretti ed indiretti, dell'impianto, la Parte proprietaria dello stesso avrà l'onere di ricontrattare con la Società il corrispettivo di gestione e le altre clausole contrattuali, in modo da determinare il riassorbimento dello squilibrio economico entro il termine dell'esercizio finanziario in corso;
- b) qualora dalla contabilità analitica emerga uno squilibrio finanziario della gestione di un impianto, da intendersi come differenza negativa fra la sommatoria di tutte le entrate monetarie e la sommatoria di tutte le uscite monetarie dell'impianto, la Parte proprietaria dello stesso avrà l'onere di ricontrattare con la Società i termini di pagamento del corrispettivo di gestione e degli eventuali trasferimenti dei contributi in conto impianti per il finanziamento degli investimenti, in modo da determinare entro breve il riassorbimento dello squilibrio finanziario.

Art. 11 – Finanziamento degli investimenti

11.1 Al fine di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario della Società, qualora un socio decida di far eseguire alla stessa interventi di manutenzione straordinaria degli impianti gestiti e/o di far realizzare alla stessa nuovi investimenti, tale socio, in sede di affidamento della realizzazione di tali interventi, dovrà garantire il trasferimento alla Società delle necessarie risorse finanziarie nella forma di contributi in conto impianti.

11.2 Qualora un socio ritenga necessario che la Società debba finanziare gli interventi indicati al comma precedente facendo ricorso all'indebitamento, sottoporrà la questione all'Assemblea dei soci per

l'ottenimento della relativa deliberazione e dovrà rendersi disponibile a fornire alla Società le garanzie eventualmente richieste dagli istituti di credito.

Art. 12 – Liquidazione delle partecipazioni

12.1 In ogni caso di recesso previsto dallo Statuto o dalla legge, la liquidazione della partecipazione sociale avverrà in rapporto al valore del patrimonio netto della Società al tempo del recesso, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, senza computo dell'avviamento.

Art. 13 – Modifiche e cessioni

13.1 Nessuna modifica o integrazione del presente Patto Parasociale sarà valida ed efficace, a meno che essa non risulti da atto scritto e sottoscritto da tutte le Parti.

13.2 Il presente Patto Parasociale vincola le Parti, nonché i soggetti che, ai sensi di legge, possono succedere a ciascuna di esse e sarà comunque valido e vincolante tra le Parti anche in caso di successive variazioni delle rispettive quote di partecipazione e anche per eventuali altri aventi causa.

Art. 14 – Modifiche normative

14.1 Le Parti convengono inoltre che il mutamento o l'eventuale abrogazione di disposizioni normative o regolamentari a cui il presente Patto rinvia, non inficerà il contenuto e/o la validità del Patto medesimo, avendo inteso le Parti operare un rinvio dinamico a tutte le disposizioni normative o regolamentari che succederanno a quelle espressamente richiamate nel testo sottoscritto, impegnandosi tuttavia a ridiscutere il contenuto del Patto ed a rimodulare gli accordi al fine di renderli compatibili con le disposizioni normative sopravvenute attraverso una fattiva collaborazione volta all'individuazione di un contenuto condiviso.

Art. 15 – Durata

15.1 Il presente Patto Parasociale entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione delle parti ed ha una durata di 5 (cinque) anni.

15.2 Le Parti si impegnano sin da ora a ridiscutere il contenuto del presente Patto ed a collaborare fattivamente per il superamento di eventuali divergenze, in vista della stipula di un nuovo Patto entro il 31/12/2023. Tale impegno non si applica alle Amministrazioni che abbiano manifestato la volontà di uscire dalla compagine sociale.

Art. 16 – Disposizioni generali

16.1 L'eventuale tolleranza delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti nel Patto da parte dei suoi sottoscrittori.

Art. 17 – Comunicazioni

17.1 Tutte le comunicazioni, richieste e domande inerenti il presente Patto dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascuna delle Parti, come indicata nel relativo sito internet istituzionale.

Art. 18 – Foro competente

18.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente Patto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro nella cui circoscrizione ha sede la Società.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CERTALDO

COMUNE DI EMPOLI

COMUNE DI FUCECCHIO

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

BOLLA